

visto l'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione FVG nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto;

visto l'articolo 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

visto il regolamento di attuazione della legge regionale 11/2011 recante <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile>>, emanato con Decreto del Presidente della Regione 23.12.2011, n. 312/Pres;

visto l'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto;

visto l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 5/2012 ai sensi del quale con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge medesima, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;

visto il regolamento di attuazione della legge regionale 5/2012 recante <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile >>, emanato con Decreto del Presidente della Regione 26.11.2012, n. 242/Pres;

visto l'articolo 78 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), il quale prevede che in caso di delega a Unioncamere FVG della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15

gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

visto l'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 ai sensi del quale al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione FVG e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

visto il testo inerente allo schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG per la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il soggetto medesimo in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese femminili di cui alla legge regionale 11/2011 ed alle imprese giovanili di cui alla legge regionale 5/2012;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

dato atto che lo schema di convenzione prevede, all'articolo 11, una durata della convenzione pari a tre anni e che la stessa si intende tacitamente prorogata, per un periodo non superiore ad un anno, fino alla eventuale sottoscrizione della successiva analoga convenzione che la Regione FVG intenda stipulare con Unioncamere FVG per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi;

vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l'Unione delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, per la disciplina dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG medesima, in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese femminili di cui alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 ed alle imprese giovanili di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5;

2. di autorizzare il Direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive a stipulare la convenzione di cui al punto 1) con Unioncamere FVG.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE